

di Maria Pia Calemme

La recente sentenza (359/2018 del 25 ottobre)[1] della Corte europea dei diritti umani (ECHR) contro l'Italia su ricorso di Bernardo Provenzano ha suscitato numerosi commenti, molti dei quali completamente fuori bersaglio.

La sentenza, infatti, non afferma l'incompatibilità tra l'accertato gravissimo stato di salute di Provenzano e la detenzione, non mette in discussione l'art. 41bis comma 2 dell'ordinamento penitenziario[2] né stabilisce alcun risarcimento per i familiari di Provenzano né alcun'altra sanzione pecuniaria a carico dello Stato. Conclude, invece, che il Ministero della giustizia non ha adeguatamente motivato la decisione di rinnovare l'applicazione dell'art. 41bis a Provenzano nel 2016, nonostante il deterioramento delle sue capacità cognitive. Si tratta, insomma, di un richiamo all'Italia a rispettare le sue stesse leggi e, in ogni caso, a non violare la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU)[3].

La Corte richiama, in questo caso come in molti altri, a conciliare le esigenze di sicurezza e il rispetto dei diritti umani, in accordo alla legislazione nazionale. Ricorda, in sostanza, che la differenza tra il diritto e la giustizia sommaria risiede anche nella tutela delle garanzie durante l'esecuzione della pena: nessuna finalità (compresa la lotta al terrorismo e alla criminalità mafiosa o la tutela dell'integrità dello Stato) e nessun livello di gravità del pericolo che la misura tende a prevenire può giustificare il superamento del limite di cui all'art. 3 (divieto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti: la violazione contestata all'Italia nel caso di Provenzano).

La sentenza del 25 ottobre non è la prima condanna dell'Italia: secondo i dati riportati nell'Overview 1959-2017 del Tribunale di Strasburgo[4], dal 1959 (anno della sua istituzione) fino a tutto il 2017 la Corte è stata chiamata a pronunciarsi in 2.382 ricorsi riguardanti l'Italia e in soli 68 di essi non sono state riscontrate violazioni. L'unico Paese chiamato in causa più spesso dell'Italia è la Turchia (3.386 pronunciamenti). Questi 2 Paesi e la Federazione Russa (2.253 sentenze) sono interessati da circa il 40% di tutti i casi giudicati (20.637) in questi 58 anni. Nell'84% dei pronunciamenti complessivi la Corte ha individuato almeno una violazione della Convenzione.

Quella più frequentemente riscontrata è relativa all'articolo 6 (diritto a un equo processo), in particolare per quanto riguarda la lunghezza eccessiva del procedimento; quello italiano è lo Stato più spesso chiamato a rispondere a Strasburgo per questa violazione (23% del totale dei pronunciamenti su questo articolo della CEDU tra il 1959 e il 2017).

Negli stessi anni Federazione Russa (776 casi), Turchia (378) e Romania (228) sono stati invece i Paesi destinatari del maggior numero di giudizi relativi alla violazione dell'articolo 3. L'Italia, con 39 pronunciamenti, risulta essere nona in quest'orribile classifica. La cifra include 9 ricorsi validi per violazioni della proibizione della tortura, 7 dei quali riguardano il comportamento tenuto dalle forze di polizia durante il G8 di Genova del 2001. Se si prende in considerazione il numero dei ricorrenti e non il numero dei ricorsi, però, le violazioni riconosciute dalla Corte per i cosiddetti "fatti di Genova" sono più di 100. In tutti i giudizi il Tribunale di Strasburgo ha ritenuto che i maltrattamenti subiti dai ricorrenti durante l'irruzione della polizia nella scuola Diaz-Pertini e/o nella caserma di Bolzaneto debbano essere qualificati come tortura nel senso dell'articolo 3 della Convenzione, sollecitando l'introduzione di uno specifico reato nell'ordinamento penale italiano[5].

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani tutela oltre 800 milioni di persone nel mondo e la Corte è l'istituzione alla quale si può rivolgere chiunque ritenga che uno dei Paesi aderenti al Consiglio d'Europa abbia violato i propri diritti: una cosa seria, insomma, non un argomento per un ulteriore esercizio di commenti anti-europei in vista della prossima campagna elettorale.

Note

[1] La sentenza è disponibile al seguente indirizzo:

<https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-187186%22%5D%7D>.

[2] Si tratta del regime detentivo speciale previsto dalla legge 354/1975 sull'ordinamento penitenziario, inserito come norma con efficacia temporalmente limitata a tre anni nel 1992 (legge 356). Tale efficacia fu poi prorogata fino al 31 dicembre 1999 dalla legge 36/1995. La norma a carattere temporaneo fu prorogata di tre anni in tre anni fino alla sua definitiva stabilizzazione con la legge 279/2002. Nel 2009 un nuovo intervento (legge 94) ha inasprito le prescrizioni e modificato sotto diversi aspetti il sistema di tutela giurisdizionale. Nella sua formulazione vigente la norma prevede che, quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il ministro della giustizia, su richiesta del ministro dell'interno, ha facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui all'art. 4-bis della medesima legge (fra i quali i reati commessi per finalità di terrorismo, nonché il delitto di associazione di tipo mafioso e gli altri gravi delitti connessi alla criminalità organizzata) l'applicazione del regime normale di detenzione, imponendo tra l'altro le seguenti restrizioni: limitazione delle visite dei familiari (al massimo una al mese per un'ora); divieto di incontrare persone diverse dai familiari e dai legali; divieto di usare il telefono, tranne una chiamata al mese alla famiglia, ascoltata e registrata, nel caso in cui non vi sia stata la visita mensile dei familiari; divieto di ricevere o di spedire più di due pacchi al mese ma possibilità di riceverne due all'anno con della biancheria; divieto di eleggere rappresentanti dei detenuti e di essere eletto in qualità di rappresentante; divieto di esercitare attività artigianali; divieto di organizzare attività culturali, ricreative o sportive. Attualmente sono sottoposte al regime dell'art. 41bis oltre 700 persone.

[3] La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali (CEDU) è il documento (ratificato dal Parlamento italiano nel 1955) con il quale i 47 Stati membri del Consiglio d'Europa si sono obbligati al rispetto dei diritti garantiti dalla stessa Convenzione nell'ambito del proprio ordinamento giuridico nazionale e a favore di qualunque persona, senza alcuna distinzione di cittadinanza, di sesso, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Tra i più importanti divieti a carico degli Stati: la tortura e le pene o trattamenti inumani o degradanti, la schiavitù, la servitù e il lavoro forzato, la retroattività delle leggi penali, le discriminazioni nel godimento dei diritti e delle libertà garantiti dalla Convenzione, l'espulsione da parte di uno Stato dei propri cittadini, l'espulsione collettiva di stranieri, l'imprigionamento per debiti, l'abuso del diritto, la pena di morte.

[4] https://www.echr.coe.int/Documents/Overview_19592017_ENG.pdf.

[5] La legge n. 110/2017 ha introdotto nel nostro ordinamento il delitto di tortura; l'Italia ha quindi

formalmente adeguato il proprio sistema agli obblighi internazionali derivanti dall'adesione agli specifici strumenti giuridici internazionali in materia. La legge approvata, però, qualifica la tortura come delitto comune e non come delitto proprio commesso da un pubblico ufficiale (in accordo con la definizione di tortura contenuta all'interno della Convenzione ONU del 1984) e individua la reiterazione del fatto e l'acuta sofferenza fisica o psichica ai danni della persona affidataria o privata della propria libertà (il cui danno psichico dovrà essere verificabile) come elementi indispensabili a integrare il reato, segnando una chiara divergenza tra l'impostazione della legge e l'obbligo internazionale assunto dal nostro Paese mediante la ratifica delle Convenzioni sulla tortura delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa.